

ALBO GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E CORTE D'ASSISE D'APPELLO
– RICHIESTA INCLUSIONE –
(art.14, legge 10.04.1951, n.287)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pulsano
Ufficio Elettorale

Il/la sottoscritto/a
nato a il
residente a in n.
di professione tel.
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 (*)

CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di:

- Corte d'Assise
 Corte d'Assise d'Appello

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

- a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di;
b) di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito in data presso
con sede in;
corrispondente a (barrare la casella) licenza media diploma di maturità
c) di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Pulsano,

Il richiedente

.....

Ai sensi del D. Lg.s n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

(*)

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise (art. 9 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise d'appello (art. 10 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo 9, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione